

**Edizione di mercoledì 19 febbraio 2014**

## **ADEMPIMENTI**

[Locazioni tracciate: basta la ricevuta?](#)

di **Fabio Garrini**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[Imponibile la lottizzazione fai da te](#)

di **Luigi Scappini**

## **IVA**

[La risoluzione 21/E sulla liquidazione Iva di gruppo](#)

di **Federica Furlani**

## **IVA**

[Iva detraibile anche se la fattura è emessa da un soggetto diverso dal vero fornitore](#)

di **Sergio Pellegrino**

## **ACCERTAMENTO**

[La mancata risposta al questionario non sempre blocca la difesa](#)

di **Maurizio Tozzi**

## **SOLUZIONI TECNOLOGICHE**

[Dalla carta al digitale: le migliori app per acquisire documenti con l'iPad e l'iPhone](#)

di **Teamsystem.com**

## ADEMPIMENTI

---

### ***Locazioni tracciate: basta la ricevuta?***

di **Fabio Garrini**

Con un intervento davvero inatteso il Ministero dell'Economia e delle Finanze finisce per **sgonfiare una delle disposizioni più criticate** contenute nella legge di stabilità 2014: come previsto dal comma 50 della L. 147/13 il **pagamento dei canoni di locazione** dei fabbricati a destinazione abitativa devono avvenire “... *in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità*”. Il recente chiarimento va a puntualizzare l'interpretazione che occorre dare a tale disposizione, affermando come basti a tal fine la presenza di una **prova documentale** da cui risulti tale pagamento.

#### **La disposizione**

Sul tema delle locazioni tracciate siamo intervenuti più volte, segnalando come si trattasse di una disposizione che avrebbe causato, in non pochi casi, **problemi operativi non trascurabili**: si pensi, in particolare, al caso in cui locatore, o soprattutto il conduttore, non dispongono di un conto corrente, situazioni ove si sarebbe reso necessario individuare soluzioni per ottemperare alle richieste della novella normativa.

Con la [nota Prot DT 10492 – 05/02/2014](#), di cui si è avuta notizia al termine della scorsa settimana, il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene sul tema con una puntualizzazione che cambia non poco le conclusioni sulla disciplina in commento.

Il Dipartimento del Tesoro osserva, correttamente, come la previsione in commento vada ad agire sulla **disciplina antiriciclaggio**, ricordando comunque che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, **rileva unicamente il limite stabilito dall'art. 49** del citato decreto: tale disposizione ritiene “critiche” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermedie da soggetti all'uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.

Pertanto, **fermo il limite di € 1.000** all'utilizzo del contante, “*la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti*”.

*contraenti.”*

Da tale affermazione possono quindi desumersi due distinte conseguenze:

- prima di tutto si può affermare che la violazione della disposizione in commento (il pagamento delle locazioni in contanti) **non** può portare di per sé all'applicazione della **sanzione prevista per la disciplina antiriciclaggio** (sanzione che varia dall'1% al 40%, con un minimo di 3000 euro), in quanto tali sanzioni saranno comminate sui presupposti previsti dalla disciplina generale, ossia quando avvengono pagamenti in contanti di importi almeno pari ad € 1.000;
- la **sanzione specifica** prevista dal comma 50 – il mancato riconoscimento di agevolazioni e detrazioni in capo al locatario ed al locatore – può essere scongiurata, richiamo nuovamente il passaggio del documento perché di centrale importanza *“fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione”*.

Viene quindi accantonato il problema dell'applicazione della sanzione in materia antiriciclaggio: aspetto sacrosanto visto che non pare vi siano particolari aspetti di riciclaggio nel pagamento di canoni in contanti, tanto da prevedere una soglia più bassa rispetto alla previsione generale. Quindi perché scomodare la disciplina antiriciclaggio se poi la norma in questione non finisce in alcun modo per incidervi?

Ma quello che non ci si aspettava (perlomeno io) è che venisse di fatto disinnescata anche l'applicazione della sanzione specifica (disconoscimento di agevolazioni e detrazioni) nel caso di pagamento in contanti. Apprendiamo infatti che **basta una prova documentale inequivoca che evidenzi come un dato pagamento in contanti è da imputarsi ad un canone di locazione**.

Una nota a margine. Io il comma 50 l'avrei scritto come segue: ***“Il locatore che incassa un canone di locazione in contanti deve rilasciare apposita ricevuta”***. Avremmo perso molto meno tempo a ragionare e discutere.

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Imponibile la lottizzazione fai da te***

di **Luigi Scappini**

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n.16083 del 26 giugno 2013](#) ha **affermato l'imponibilità** della **plusvalenza** derivante dalla cessione di **terreni** oggetto di una **lottizzazione abusiva** tale da rendere gli appezzamenti derivanti, inutilizzabili ai fini agricoli, pur rimanendone tale la destinazione.

Nello specifico, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'articolo 81, comma 1, lett.a) Tuir (ora trasfuso nell'attuale articolo 67), non pone una presunzione assoluta circa l'intento speculativo della vendita di suoli che sono stati oggetti di lottizzazione o dell'esecuzione di opere tali da renderli edificabili, bensì aggancia la plusvalenza all'effettiva sussistenza di un rapporto di causalità tra la maggiorazione del prezzo di vendita per l'alienante e la possibilità per l'acquirente di realizzare opere edilizie in conseguenza della lottizzazione.

Nel caso di specie, **non** si era in presenza di una lottizzazione "**autorizzata**", bensì di una serie di **opere**, *in primis* il **frazionamento del terreno** in piccoli lotti di dimensioni tali da non essere più utilizzabili per fini agricoli, a cui ha fatto seguito "*la successiva **costruzione di un'ampia strada** di collegamento fra le molteplici particelle rinvenienti, la qualità diversa da quella di imprenditore agricolo degli acquirenti ... **i prezzi elevati dei terreni**" che in aggiunta alle a poca distanza di tempo delibere amministrative, non potevano che far ricadere nell'imponibilità, in ragione della *ratio* di cui all'articolo 67, la cessione dei lotti.*

Quasi un ritorno al passato in tema di definizione di edificabilità dei terreni.

Ma andiamo per gradi e vediamo il contesto normativo. Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett.a) del Tuir si considerano redditi diversi "*le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici*".

In altri termini, la norma considera **imponibile** la **plusvalenza** derivante dalla **vendita**, totale o parziale, di **terreni** che precedentemente hanno **subito**, ad opera del **proprietario originario**, **interventi** consistenti, alternativamente, nella **lottizzazione** o nell'esecuzione di opere aventi lo scopo di rendere edificabile il terreno.

Quindi, per la rilevanza impositiva è necessario il **concorso** di **due elementi** costitutivi, il primo

consistente nella **realizzazione** di una **lottizzazione** o di **opere intese a rendere edificabile** il terreno e il **secondo** nella **vendita** del terreno stesso. In sostanza, ad una data azione del contribuente, più o meno preordinata a far accrescere di valore il terreno, ne deve necessariamente seguire un'altra, che si concreta nel realizzo del maggior valore così procurato.

Questi elementi possono essere alternativi tra di loro, non necessitando la simultaneità.

Ciò vale a dire che può essere **sufficiente** la sola **lottizzazione**, così come la sola **esecuzione di opere**, non dovendosi rivedere questa seconda come un'azione che necessariamente segue la prima, anche se ciò può ben accadere. In tal senso si ha una conferma dalla risalente R.M. n.7/353/83, che peraltro riguardava l'applicazione dell'art.76 DPR n.597/73, ma che si ritiene ancora valida per quanto qui specificamente interessa.

Per quanto attiene il **concetto di lottizzazione**, nel silenzio della norma, si deve ritenere come tale una **qualsiasi utilizzazione del suolo**, che abbia lo scopo di realizzare edifici a destinazione residenziale, turistica o industriale. Tali possono essere, seguendo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sia azioni meramente tecniche quali la predisposizione di progetti (sentenze n.6836/2001 e n.7919/2003) che azioni più ampie quali la predisposizione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, ancorché abusive (sentenza n.22584/2012).

In merito all'attività di lottizzazione dei terreni era discusso se essa, per poter far emergere con la successiva cessione dei terreni una plusvalenza imponibile, si dovesse concretizzare nella semplice attività amministrativa o si dovesse sostanziare anche in una fase esecutiva/realizzativa. L'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n.319/E/2008](#) ha precisato come un terreno possa considerarsi **lottizzato** a far data dalla **concessione dell'autorizzazione** da parte del Comune al piano di lottizzazione stesso.

A proposito della locuzione, sempre riferita ai terreni, "**esecuzione di opere intese a renderli edificabili**", come detto, la norma rende chiaro che è un'attività diversa rispetto alla lottizzazione anche se, è indubitabile che la lottizzazione possa implicare l'esecuzione delle opere *de quo*. In sostanza, se è vero che la lottizzazione implica (può implicare), l'esecuzione di opere, è altrettanto vero che l'esecuzione di opere non necessariamente implica una lottizzazione.

In definitiva, è da ritenere che il legislatore abbia voluto riferirsi, principalmente, ai casi in cui un contribuente, tanto in difformità da esistenti vincoli urbanistici, quanto in loro totale assenza, come nel caso di specie trattato nella sentenza, esegua opere su terreni non idonei all'edificazione, opere comunque intese a rendere questi edificabili e, in definitiva, ad accrescerne il valore.

In sostanza, la norma sembra andare a colpire **attività** che si possono definire **abusive**, ma anche attività non necessariamente qualificabili come tali perché, ad esempio, fuori da piani di lottizzazione.

Ma, nel caso analizzato si era in presenza di operazioni di per sé lecite che, tuttavia, inserite in un contesto fattuale quale quello della qualificazione come edificabile del terreno a brevissima distanza di tempo, fa sì che l'Agenzia di fatto riconduca le cessioni nell'alveo della lettera a) dell'articolo 67, comma 1 Tuir, alla luce, tra l'altro, dell'ampiezza della norma stessa.

## IVA

---

### ***La risoluzione 21/E sulla liquidazione Iva di gruppo***

di **Federica Furlani**

La [risoluzione 21/E](#), emanata ieri, affronta il tema del trattamento del **credito Iva infrannuale e/o annuale** chiesto a rimborso prima dell'adesione alla **procedura Iva di gruppo** e denegato successivamente da parte dell'Ufficio, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 30 e/o art. 38-bis D.P.R. 633/1972.

L'art. 73 ultimo comma D.P.R. 633/1972 e l'art. 3 del D.M. 13 dicembre 1979 disciplinano quella particolare procedura in base alla quale gli enti o società controllanti e le società controllate (con partecipazione superiore al 50% del capitale sociale fin dall'inizio dell'anno solare precedente) possono liquidare l'Iva del gruppo accorpendo i risultati delle liquidazioni mensili delle controllate e della controllante, compensando pertanto posizioni creditorie e debitorie.

Si tratta di un **particolare sistema di compensazione** che **agevola i gruppi societari**, in cui i versamenti periodici e il conguaglio a fine anno sono effettuati dalla società controllante che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo, compensando i risultati delle liquidazioni delle singole società partecipanti.

Un aspetto particolare della procedura di liquidazione Iva di gruppo attiene gli **eventuali crediti annuali Iva precedenti al primo anno di partecipazione alla procedura**.

Dal 1° gennaio 2008, per effetto della legge 244/2007 che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 73 D.P.R. 633/72, **alle società che entrano per la prima volta nella liquidazione Iva di gruppo non è consentito trasferire alla capogruppo il credito dell'anno precedente**.

Tale credito può essere esclusivamente:

- **chiesto a rimborso** se in possesso dei requisiti di cui all'art. 30;
- **computato in detrazione in anni successivi**, una volta cessata la partecipazione all'Iva di gruppo;
- **utilizzato in compensazione orizzontale con il modello F24** per il pagamento di altre imposte, tributi e contributi.

Il caso trattato dalla Risoluzione 21/E riguarda un'**eccedenza di credito chiesta a rimborso prima del 2008** e prima che il soggetto titolare dello stesso aderisse alla procedura di

liquidazione Iva di gruppo.

Poiché il rimborso è stato denegato per mancanza dei presupposti, l'istante ha chiesto di poterlo computare in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successivamente alla notifica del provvedimento di diniego (ex art. 1 D.P.R. 443/1997) ed inoltre di **trasferirlo nell'ambito delle liquidazione Iva di gruppo**, alla luce del fatto che l'art. 1, comma 63, L. 244/2007 che ha modificato l'art. 73 introducendo il divieto di far confluire nelle liquidazioni Iva di gruppo i crediti derivanti dal periodo di imposta precedente all'adesione al regime Iva di gruppo, per espressa previsione del comma 64, **si applica a partire dalle liquidazioni Iva di gruppo relative all'anno 2008**.

L'Agenzia delle entrate non ha sposato la tesi dell'istante osservando che il comma 64 sopra richiamato, nell'individuare le modalità di entrata in vigore della modifica normativa, **non ha attribuito rilievo al periodo di maturazione delle eccedenze**, ma ha esclusivamente denegato il trasferimento del credito maturato ante ingresso nell'IVA di gruppo a partire dalla liquidazione di gruppo relativa al 2008.

L'intento del legislatore è stato infatti quello di **creare, a partire dal 2008, una netta e definitiva separazione tra il credito IVA maturato antecedentemente e quello realizzato successivamente all'ingresso di una società nella procedura dell'IVA di gruppo**; di conseguenza anche l'eccedenza IVA chiesta a rimborso in anni precedenti al 2008 ed all'ingresso nella procedura è computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio successivamente alla predetta data, incontra il limite del citato articolo 1, comma 63, L. 244/2007.

Conformemente a tale impostazione, una delle novità del modello di dichiarazione Iva 2014 per l'anno 2013 è l'introduzione del **campo 2 nel rigo VL8**, nel quale indicare il credito IVA chiesto a rimborso in anni precedenti e denegato dall'ufficio, nel presupposto che lo stesso non possa essere trasferito al gruppo IVA, ma possa rimanere solo nella disponibilità della società controllata.



## IVA

---

### ***Iva detraibile anche se la fattura è emessa da un soggetto diverso dal vero fornitore***

di **Sergio Pellegrino**

La Corte di Giustizia, con la [sentenza 13 febbraio 2014, causa C-18/13](#), ha affermato che la detrazione dell'IVA non può essere negata solo perché l'operazione è stata effettuata da un **soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura**.

L'indetraibilità, infatti, presuppone che l'operazione abbia **natura fraudolenta** e che il destinatario dei beni/servizi **sapeva o avrebbe dovuto sapere** di partecipare, con l'acquisto, ad una evasione.

Nel caso esaminato, a fronte di **prestazioni effettivamente rese**, le Autorità fiscali hanno constatato che il fornitore che ha emesso le fatture non disponeva né del personale, né delle risorse necessarie per effettuare le prestazioni oggetto di fatturazione.

L'analisi della questione da parte della Corte europea parte dalla considerazione che il diritto di detrazione costituisce parte integrante del meccanismo di funzionamento dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni diverse da quelle previste dalla normativa, potendo esercitarsi – in via immediata – per tutti gli acquisti effettuati in funzione di operazioni che, a valle, siano soggette ad imposta.

Al fine, tuttavia, di contrastare i **fenomeni di evasione e di elusione**, la giurisprudenza comunitaria ha più volte sostenuto che è compito delle Autorità fiscali e dei giudici nazionali negare la detrazione ove sia dimostrato, **in base ad elementi oggettivi**, che tale diritto è **invocato fraudolentemente o abusivamente**.

Questa circostanza, secondo la Corte UE, ricorre non solo quando l'evasione è compiuta dallo stesso cessionario/committente, ma anche quando quest'ultimo sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l'acquisto, avrebbe partecipato ad una frode realizzata dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena delle operazioni; in tale ipotesi, è **irrelevante** il fatto che il cessionario/committente **tragga vantaggio** dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo dei servizi nell'ambito delle operazioni effettuate a valle ([Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, causa C-285/11](#)).

In definitiva, la sentenza conclude affermando che il diritto di detrazione non può essere, di

per sé, precluso per il semplice fatto che la fattura non sia stata emessa dal soggetto che ha effettuato la prestazione e che spetta, pertanto, al giudice nazionale verificare, allo stesso tempo, che l'operazione abbia **natura fraudolenta** e che il destinatario dei servizi **sapeva o avrebbe dovuto sapere** di partecipare ad una evasione.

È interessante osservare che la detrazione è stata ammessa anche nel **caso opposto** a quello esaminato, cioè quando la fattura sia **intestata ad un soggetto diverso** da quello al quale sono imputabili gli acquisti.

La Corte di Giustizia, con la [sentenza 1° marzo 2012, causa C-280/10](#), ha infatti stabilito che la società può esercitare la detrazione anche se la fattura è stata emessa nei confronti dei futuri soci.

Le considerazioni svolte dai giudici comunitari sono pertinenti anche rispetto al caso precedentemente esposto, relativo alla causa C-18/13.

Il diritto in esame presuppone il **possesso di una fattura**, il cui contenuto è previsto dall'**art. 226 della Direttiva n. 2006/112/CE**, in base al quale nel documento devono essere riportati, tra gli altri, la data della sua emissione, nonché **il nome e l'indirizzo completo del fornitore e del cliente**.

Il **principio di neutralità** dell'IVA esige, tuttavia, che la detraibilità dell'imposta sia riconosciuta se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali sono stati omessi dalle controparti.

In pratica, laddove le condizioni sostanziali, riguardanti l'**inerenza dell'acquisto** rispetto all'attività d'impresa, siano soddisfatte – come accaduto nel caso in questione – la detrazione è comunque ammessa. In pratica, l'impossibilità, per la società, di esercitare il diritto alla detrazione è dovuta ad un obbligo puramente formale, dal momento che la società stessa, alla data di emissione della fattura, non era ancora registrata né identificata ai fini dell'IVA e che la fattura è stata pertanto intestata ai soci.

## ACCERTAMENTO

---

### ***La mancata risposta al questionario non sempre blocca la difesa***

di **Maurizio Tozzi**

Il tema della **mancata risposta ad un questionario** dell'Agenzia delle Entrate è molto **delicato**. Posto che l'Amministrazione Finanziaria è autorizzata ad espletare l'attività di accertamento, sono le conseguenze in capo al contribuente che meritano di essere analizzate. Due sentenze di separate Commissioni Tributarie Regionali, di **Genova** (n. 71 del 6 maggio 2013, depositata il 26 settembre 2013) e di **Milano** (n. 99/27/13, dl 25 gennaio 2013, depositata il 30 luglio 2013), **risolvono favorevolmente la questione**, ammettendo la produzione della documentazione in sede contenziosa e soprattutto sottolineando la necessità di procedere ad una interpretazione rigorosa dell'articolo 32, attuale quarto comma (in precedenza terzo), del DPR 600/73.

L'impossibilità di procedere all'analisi di documentazione probatoria deriva dalle ipotesi tassativamente previste dalla normativa. L'art. 32, predetto quarto comma, del DPR 600/73, sottende che in presenza di una rituale notifica di un questionario, il contribuente che, pur informato, non adempie alla presentazione della richiesta documentazione è impedito dal produrla successivamente in sede amministrativa e contenziosa. Il successivo quinto comma, però, è **esplicito** nell'evidenziare che **il predetto impedimento non opera** laddove il contribuente dichiara di ***“non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”***.

Dirimente al riguardo appare la posizione della Corte di Cassazione, richiamata con dovizia di particolari nella citata sentenza della CTR Milano, n. 99/27/13. In particolare, sul tema non può prescindersi da **un'interpretazione rigorosa della norma** (Cassazione, sentenza n. 16536 del 14 luglio 2010), atteso che la stessa è una *“norma facente eccezioni a regole generali; la stessa non può essere applicata oltre i casi e i tempi da essa considerati e soprattutto **deve essere interpretata in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli articoli 23 e 53 della Costituzione** (...) nel senso che per sanzionarlo con la perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture, il contribuente deve aver tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace di far fondatamente dubitare della genuinità di documenti che affiorino soltanto in seguito nel corso del giudizio”*.

In parole povere:

- Il divieto di produrre documentazione difensiva è un'eccezione particolarissima che **non può mai andare contro i principi fondamentali tutelati dalla Costituzione** circa la

giusta tassazione;

- Tale divieto **richiede un comportamento diretto ed omissivo**, quali come sottolineato dai giudici lombardi il rifiuto di esibire i documenti o la sottrazione dolosa degli stessi al controllo.

**In altre ipotesi tale divieto non può operare.** Si pensi al caso classico della mancata ricezione del questionario nelle mani proprie del contribuente per colpa a lui non imputabile, come nell'ipotesi di sostanziale trasferimento della residenza, comprovato da elementi certi. Se il contribuente scorge il questionario in ritardo o comunque ne viene a conoscenza solo a seguito della notifica dell'accertamento e provvede tempestivamente alla produzione della documentazione richiesta, **non è sicuramente dubitabile la buona fede** dello stesso, che addirittura produce detti documenti prima dell'avvio del contenzioso tributario, rispondendo ai dettami dello Statuto del Contribuente di cui alla legge 212/2000 in ordine alla collaborazione e reciprocità con il fisco. L'eventuale rifiuto ad operare il vaglio critico della documentazione contabile, ancorchè in una fase antecedente al contenzioso, rappresenta di fatto non solo una violazione del citato Statuto del Contribuente, ma anche dello stesso compito istituzionale dell'amministrazione finanziaria, un ente pubblico che deve assicurare il rispetto, in materia fiscale, degli articoli 23 e 53 della Costituzione.

Deriva dunque l'assunto che **le mancate "incolpevoli" risposte ai questionari amministrativi non pregiudicano la linea difensiva**. Ovviamente, la risposta al questionario prodromico all'accertamento è quantomai ottimale, posto che la produzione di tesi difensive obbliga poi l'amministrazione che intende accertare anche a superare quanto sostenuto dal contribuente, adeguatamente motivando al riguardo (sul tema si segnala, tra le altre, la recente sentenza CTR Sicilia n. 335/17/13). Senza dimenticare, inoltre, che sempre secondo la Corte di Cassazione (ex pluribus, sentenza n. 22765 del 28 ottobre 2009), tale divieto di esibizione può essere opposto solo se, in sede di richiesta, vi sia stato un esplicito riferimento da parte degli organi accertatori, **non potendo essere considerato rifiuto la mancata esibizione di un qualcosa che non venga richiesto**.

Ciò posto, il tema offre un ultimo spunto di riflessione: quale tipologia di accertamento segue alla mancata risposta al questionario. Sembra essere una banalità, dato che la lettura dell'articolo 39 non sembra offrire alternative: **il solo accertamento espletabile è l'accertamento induttivo puro** di cui all'articolo 39, secondo comma, lettera d-bis), in base al quale l'Ufficio è facoltizzato a prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili qualora, tra l'altro, *"(...) il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 3) e 4) (...)".* Gli altri accertamenti, ossia l'analitico (articolo 39, primo comma lettere c) e d) e il parziale (articolo 41-bis), che richiamano le risposte al questionario, **sono applicabili solo se gli elementi che consentono di accertare derivano dalle risposte formulate**. La soluzione adottata dal legislatore è la sola logica possibile in quanto:

- se il contribuente risponde ad un questionario, il confronto dei dati ivi indicati o l'analisi della documentazione richiesta permette il riscontro dei redditi dichiarati, procedendo ad accertamenti che possono essere analitici ovvero parziali a seconda

- delle informazioni, generali o mirate, richieste con il medesimo questionario;
- se invece il questionario non è prodotto, essendo non possibile il riscontro analitico della dichiarazione e/o dei dati contabili in forza dei documenti richiesti e non ricevuti e non potendo certo tale circostanza impedire all'amministrazione finanziaria il potere di accertare, **è stabilita la facoltà di ricorrere a modalità di ricostruzione reddituale che prescindono dalle risultanze contabili.**

Deriva l'ultimo assunto: controllare la tipologia di accertamento espletata e la **relativa legittimità**. Non fosse altro che per le conseguenze in termini di recupero. Una contestazione analitica potrebbe essere indirizzata nel disconoscimento di tutti i costi indicati in dichiarazione, posta la presunta assenza dei documenti. Di contro, invece, nell'ipotesi di accertamento induttivo puro, se da un lato opera la ricostruzione dei ricavi, **dall'altro non potrà mancare il riconoscimento dei c.d. costi occulti.**

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### ***Dalla carta al digitale: le migliori app per acquisire documenti con l'iPad e l'iPhone***

di **Teamsystem.com**

[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)

La **digitalizzazione dei documenti** è la strada migliore per **organizzare lo studio** e avere tutto a portata di mano quando ci serve.

Eppure la carta circola ancora tanto e non sempre è possibile avere a disposizione uno **scanner** per fare la copia al volo di una bolla, di una ricevuta o di un qualunque documento che non vogliamo correre il rischio di perderci.

In questi casi si rivelano utilissime le **app** che funzionano su piattaforma iOS e trasformano il **nostro iPad o iPhone** in un comodo scanner da avere sempre in borsa.

Questi software sfruttano la **fotocamera del dispositivo** per acquisire le immagini e utilizzano degli **speciali "filtri"** per appiattirle o ripulirle da riflessi di luci ed da ombre.

Su **App Store** ce ne sono per tutti i gusti, gratis e a pagamento e spesso le differenze fra un'app e l'altra sono sostanziali.

Una caratteristica molto interessante di questi software è la possibilità di **salvare i file acquisiti anche su cloud**, quindi un programma in grado di salvare su Dropbox è certamente da preferire a uno che invece salva solo in locale. Il perché è semplice: una volta in ufficio è senza dubbio vantaggioso ritrovarsi le scansioni direttamente sul proprio computer senza dover collegare l'iPad o l'iPhone e sincronizzare.

Fra le **varie App** per la scansione dei documenti ne abbiamo selezionate **cinque particolarmente interessanti**.

#### **My Scans**

<https://itunes.apple.com/it/app/mio-scanner-scansione-documento/id521998748?mt=8>

Compatibilità: iPhone/iPad

Permette di organizzare i documenti in cartelle, utili per dividere i file in tipologie a seconda

del contenuto. Ha a disposizione cinque filtri predefiniti per il miglioramento delle immagini. Permette inoltre di tracciare con precisione i bordi, ritagliare le immagini e regolare luminosità e contrasto per mettere in risalto il testo. MyScans permette inoltre di aggiungere annotazioni ai documenti acquisiti.

Il file finale può essere inviato via mail in formato pdf o immagine. La versione gratuita non permette di salvare su iCloud. Per farlo bisogna sbloccare la versione Pro che costa **3,59 euro** e mette a disposizione anche un motore OCR, ovvero il riconoscimento ottico dei caratteri che trasforma una scansione in un documento di testo editabile con Word.

### **Pocket Scanner HD**

<https://itunes.apple.com/it/app/pocket-scanner-hd-scan-images/id576260947?mt=8>

Compatibilità: iPhone/iPad

Costa 3,59 euro

Pocket Scanner HD ha nove filtri per il miglioramento delle scansioni, ma in realtà quelli utili per rendere più leggibili i documenti sono solo due o tre. Questa applicazione vanta un primato: è stata scaricata oltre 20 milioni di volte e già questa rappresenta una bella garanzia. In effetti, il programma funziona molto bene, il ritaglio dei bordi è preciso e comodo e i file finali possono essere esportati nell'album del dispositivo oppure esportato via mail. Per documenti di più pagine è possibile creare un unico pdf che le contiene tutte ed esportare poi il lavoro finale su cloud. Purtroppo, almeno all'inizio, il funzionamento del programma risulta molto macchinoso.

### **WorldScan**

<https://itunes.apple.com/it/app/worldscan-scanner-ad-alta/id525343444?mt=8>

Compatibilità: iPhone/iPad

Costa 2,69 euro

Graficamente WorldScan è il migliore di tutti. Molto curato e con comandi semplici e intuitivi. Subito dopo la scansione del documento applica un filtro automatico per migliorarne contrasto e luminosità e la maggior parte delle volte il file è già pronto per l'esportazione.

Il programma ha già una serie di cartelle predefinite per suddividere i file in base alla tipologia: Certificati, Documenti, Fax, Ricevute, ecc.

Permette di inviare le scansioni in formato PDF direttamente sulla cartella Dopo. È inoltre possibile condividere il file con altri computer collegati alla nostra stessa rete Wi-Fi

generando una pagina html e fornendoci un indirizzo web per raggiungerla da qualunque piattaforma collegata alla nostra rete.

### **MobileOCR**

<https://itunes.apple.com/it/app/ocr-scanner-images-documents/id479890861?mt=8>

Compatibilità: iPhone/iPad

Questo software è diverso da tutti gli altri. Permette sostanzialmente di fare delle acquisizioni estraendo i testi dai documenti grazie a un potente motore OCR che lavora da remoto. In pratica il programma invia la scansione a un server e, in tempo reale, riceve il file di testo. Il vantaggio di questo programma è la grande efficienza e comodità perché ci evita di perdere tempo nella trascrizione di un documento di cui non abbiamo la copia digitale. Ma c'è un contro: se non siamo collegati a Internet, il programma non funziona.

Per lavorare con MobileOCR possiamo scegliere di caricare un file che abbiamo già precedentemente importato oppure catturarne uno con la fotocamera dell'iPad o del telefono. A questo punto non dobbiamo fare altro che selezionare la lingua che ci interessa e partire con la conversione. Il programma utilizza un sistema di crediti per ogni conversione eseguita, ma con **2,69 euro** è possibile acquistare l'accesso illimitato al motore OCR.

### **Scanner Mini**

<https://itunes.apple.com/it/app/scanner-mini-lo-scanner-per/id581365763?mt=8>

Compatibilità: iPhone/iPad

L'app è studiata per acquisizioni rapide. Offre tre profili predefiniti: a colori, bianco e nero e scala di grigi da selezionare a seconda di quello che abbiamo intenzione di fotografare. È possibile correggere le immagini con un solo movimento del dito e regolare contrasto e luminosità al volo, con la stessa facilità.

La versione gratuita permette di salvare e inviare i file esclusivamente tramite iCloud. Per sbloccare l'applicazione completa occorre pagare **4,49 euro** all'interno dell'App. Diventa così possibile spedire i pdf via email, salvare su Dropbox, Google drive ed Evernote. È inoltre possibile criptare i dati aggiungendo una password ai documenti acquisiti per evitare che possano essere aperti da estranei.